



Steuerverwaltung des Kantons Graubünden
Administraziun da taglia dal chantun Grischun
Amministraziun imposte del Cantone dei Grigioni

Abteilung Spezialsteuern · Sektion Quellensteuer · Steinbruchstrasse 18 · CH-7001 Chur
Tel. +41 (0)81 257 34 91 / 92 · Fax +41 (0)81 257 21 55 · quellensteuer@stv.gr.ch · www.stv.gr.ch

Istruzioni per la riscossione dell'imposta alla fonte

Valida dal 1. gennaio 2014

Imposte cantonali, comunali e di culto, nonché imposta federale diretta

Per informazioni complementari sulle presenti istruzioni rivolgersi all'amministrazione cantonale delle imposte, sezione imposta alla fonte (www.stv.gr.ch; cf. inoltre la nota sulla pagina 23 riguardo ad ulteriori documenti)

INDICE

1.	In generale / sommario	4
2.	Soggetto fiscale	4
2.1	Lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera	4
2.1.1	Principio	4
2.1.2	Eccezioni	5
2.2	Lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera	5
2.2.1	Principio	5
2.2.2	Lavoratori nei trasporti internazionali	5
2.2.3	Cittadini svizzeri con domicilio all'estero	5
3.	Oggetto fiscale	6
3.1	Reddito da attività lucrativa	6
3.1.1	Oggetto dell'attività lucrativa imponibile	6
3.1.2	Altre indennità / accordo sul salario netto	6
3.1.3	Indennità di tragitto/ vitto/ spese forfettarie	6
3.1.4	Valutazione delle prestazioni in natura	6
3.1.5	Partecipazioni di collaboratore	7
3.2	Entrate sostitutive	7
4.	Calcolo dell'imposta	8
4.1	Tariffe	8
4.1.1	Genere di tariffa	8
4.1.2	Deduzioni considerati nella tariffa	9
4.1.3	Imposta di culto	9
4.1.4	Frontalieri	9
4.2	Applicazione delle tariffe	10
4.2.1	In generale	10
4.2.2	Situazioni poco chiare	10
4.2.3	Figli	11
4.2.4	Contributi di mantenimento (versamento di alimenti)	11
4.2.5	Coppia con doppio reddito il cui coniuge è domiciliato all'estero o in Svizzera	11
4.2.6	Domanda per la tassazione secondo la tariffa B – persone coniugate, con un solo reddito	11
4.2.7	Reddito accessorio	11
5.	Calcolo della ritenuta dell'imposta alla fonte	12
5.1	Reddito da attività lucrativa	12
5.1.1	Principio	12
5.1.2	Salario mensile	12
5.1.2.1	Pagamento d'indennità (gratifica, tredicesima mensilità, ore straordinarie, ecc.)	12
5.1.2.2	Accordo sul salario netto	13
5.1.2.3	Periodi di salario incompleti	13
5.1.3	Salario a cottimo	14
5.1.4	Paga oraria	14
5.1.5	Personale addetto all'alpeggio con accordo sul salario netto	15
5.2	Entrate sostitutive	16

5.2.1	Entrate sostitutive versate dal datore di lavoro	16
5.2.2	Entrate sostitutive versate dall'assicuratore.....	17
6.	Correzione della tariffa	17
7.	Riserva della tassazione nella procedura ordinaria	18
7.1	Imposizione fiscale ordinaria.....	18
7.2	Imposizione fiscale ordinaria supplementare.....	18
7.3	Imposizione fiscale ordinaria successiva	18
8.	Particolari procedure d'imposta alla fonte	19
8.1	Artisti, sportivi e conferenzieri con domicilio all'estero.....	19
8.2	Membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche senza domicilio o dimora in Svizzera	19
8.3	Creditori ipotecari senza domicilio o dimora in Svizzera	19
8.4	Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto pubblico e privato senza domicilio o dimora in Svizzera	19
9.	Diritti e obblighi nella procedura dell'imposta alla fonte.....	20
9.1	Diritti e obblighi del debitore della prestazione imponibile	20
9.1.1	In generale	20
9.1.2	Conteggio e consegna delle imposte alla fonte	20
9.1.3	Provvigione di riscossione e interesse di mora.....	21
9.1.4	Obbligo di conservazione.....	21
9.1.5	Conferma in merito alla ritenuta fiscale.....	21
9.1.6	Responsabilità.....	22
9.1.7	Pagamento posticipato.....	22
9.1.8	Rimedi giuridici.....	22
9.1.9	Disposizioni penali	22
9.1.10	Obbligo d'annuncio per cittadini di Stati membri UE/AELS in caso di assunzione e cambiamento d'impiego, nonché soggiorno di 90 giorni	22
9.2	Obblighi del contribuente assoggettato all'imposta alla fonte	23
10.	Servizi d'informazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte	23
10.1	Tariffe, moduli e promemoria	23
10.2	Contatti.....	23

1. In generale / sommario

L'imposta alla fonte viene riscossa in base ai seguenti atti normativi:

- Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG) e le disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG) del 1. Gennaio 2014.
- Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) con l'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo) del 1. Gennaio 2014.

Sono assoggettati all'imposta alla fonte (art. 98-105 LIG, art. 83-101 LIFD):

- I lavoratori stranieri senza un permesso di residenza della polizia degli stranieri (permesso C), che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, per le loro entrate derivanti da attività lucrativa dipendente nonché per ogni reddito sostitutivo.
- I lavoratori domiciliati all'estero, che nel Cantone svolgono attività lucrativa dipendente per breve tempo oppure quali frontalieri o pendolari settimanali, per le entrate dalla loro attività e per ogni reddito sostitutivo.
- I lavoratori domiciliati all'estero che percepiscono un salario o altre indennità per lavoro nei trasporti internazionali per acqua, aria o terra da datori di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone.
- Artisti, sportivi e conferenzieri domiciliati all'estero
- Membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche senza domicilio o dimora in Svizzera
- Creditori ipotecari senza domicilio o dimora in Svizzera
- Beneficiari di prestazioni di previdenza di *diritto pubblico* oppure di *diritto privato* senza domicilio o dimora in Svizzera
- Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore senza domicilio o dimora in Svizzera
- Persone tassate nella procedura di conteggio semplificata tramite l'istituto assicurazioni sociali (secondo l'art 39a LIG e art. 20 DELIG).

2. Soggetto fiscale

2.1 Lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera

2.1.1 Principio

Sono assoggettati all'imposta alla fonte i lavoratori stranieri senza un permesso di residenza della polizia degli stranieri (permesso C), che dimorano nel Cantone dei Grigioni ed esercitano un'attività lucrativa dipendente presso un datore di lavoro nel Cantone dei Grigioni.

Cittadini dei Stati UE/AELS con:

- permesso per dimoranti temporanei UE/AELS (permesso L)
- permesso di dimora UE/AELS (permesso B)
- permesso per frontalieri UE/AELS, con ritorno giornaliero o settimanale (permesso G)

Cittadini dei Stati non membri dell'UE/AELS con:

- permesso di dimora (permesso B)
- permesso per dimoranti temporanei (permesso L)
- permesso per persone ammesse provvisoriamente (permesso F)
- permesso per richiedenti d'asilo (permesso N)
- permesso per persone bisognose di protezione (permesso S)

Questo obbligo d'imposta alla fonte vale anche per cittadini stranieri senza permesso di residenza della polizia degli stranieri (permesso C) in caso di separazione o divorzio di fatto o legale di un coniuge in possesso della cittadinanza svizzera o del permesso di residenza (vedi punto 7.1.), nonché per cittadini stranieri senza un permesso di dimora valido (i cosiddetti lavoratori in nero).

2.1.2 Eccezioni

Sono esclusi dall'obbligo d'imposta alla fonte i lavoratori stranieri che vivono in costanza di matrimonio (anche persone che vivono in un'unione domestica registrata) con un coniuge che è in possesso della cittadinanza svizzera o del permesso di residenza (vedi punto 7.1).

2.2 Lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera

2.2.1 Principio

Sono assoggettati all'imposta alla fonte, tutti i lavoratori che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera con domicilio all'estero (cittadini UE/AELS e altri).

Concerne i seguenti lavoratori stranieri con:

- permesso per dimoranti temporanei senza domicilio in Svizzera (permesso L)
- permesso per frontalieri, con ritorno giornaliero o settimanale (permesso G)
- con procedura di notifica (cittadini UE/AELS con durata di impiego di massimo 90 giorni nel anno civile)

2.2.2 Lavoratori nei trasporti internazionali

Lavoratori che per il loro lavoro nei trasporti internazionali (a bordo di una nave, aeroplano o nel trasporto stradale) percepiscono uno stipendio o altre indennità da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone dei Grigioni sono assoggettati all'imposta alla fonte (senza riguardo alla loro nazionalità).

2.2.3 Cittadini svizzeri con domicilio all'estero

Cittadini svizzeri senza domicilio in Svizzera che svolgono un'attività lucrativa dipendente presso un datore di lavoro con sede nel Cantone sono assoggettati all'imposta alla fonte.

3. Oggetto fiscale

3.1 Reddito da attività lucrativa

3.1.1 Oggetto dell'attività lucrativa imponibile

Il reddito da attività lucrativa di ogni attività basata su un rapporto d'impiego, indipendentemente dall'età del lavoratore, è assoggettata all'imposta alla fonte. L'assoggettamento all'imposta alla fonte inizia con l'assunzione di un'attività lucrativa (risp. con l'entrata nell'impresa) e termina con la rispettiva uscita. Le prestazioni che vengono eseguite dopo l'uscita sono anche imponibili.

Sono imponibili tutti gli indennizzi versati o accreditati al contribuente per la sua attività lavorativa (quale professione principale, attività temporanea o accessoria) in modo particolare:

- il salario ordinario (mensile, orario risp. giornaliero, a cottimo, per straordinari, lavoro notturno ed extra, premi)
- tutte le indennità del salario (assegni familiari e per i figli, indennità locali e di rincaro, ecc.)
- le indennità di vacanze, del tempo libero e festive
- tredicesima mensilità
- provvigioni
- gratificazioni
- tantièmes
- premi per anzianità di servizio
- prestazioni in natura (vitto e alloggio, appartamenti di servizio, auto di servizio, vestiario, indice di correzione del potere d'acquisto, compensazioni della differenza dei cambi)
- le indennità giornaliere delle casse di malattie
- i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore

Sono imponibili le entrate lorde prima della deduzione dei contributi federali AVS/AI, AD, nonché per i premi LAINF e LPP (art. 99 LIG, art. 84 e art. 91 LIFD). Queste deduzioni sono già considerate nella tariffa.

3.1.2 Altre indennità / accordo sul salario netto

Le prestazioni del datore di lavoro su premi delle assicurazioni per malattia, infortuni, superstiti, previdenza, ecc. nonché il pagamento delle imposte alla fonte (accordo sul salario netto), fanno anche parte del salario imponibile (art. 99 LIG, art. 84 LIFD).

3.1.3 Indennità di tragitto/ vitto/ spese forfettarie

Le prestazioni del datore di lavoro per il tragitto dal domicilio fino al luogo di lavoro (indennità di tragitto), il vitto nonché le spese forfettarie fanno anche parte del reddito imponibile (art. 99 LIG, art. 84 LIFD).

Tali prestazioni del datore di lavoro, come p.es. indennizzi per le spese di viaggio e altre spese professionali, non fanno parte del salario imponibile, solamente nella misura in cui al lavoratore risultano vere spese provabili. Fanno anche parte le spese derivate (semmai causati al di fuori del Cantone) che sono integrate in un regolamento spese che è stato approvato dall'amministrazione cantonale delle imposte. Le spese di trasferta tra il domicilio e il luogo di lavoro sono già considerate nella tariffa dell'imposta alla fonte.

3.1.4 Valutazione delle prestazioni in natura

Per la valutazione delle prestazioni in natura fanno stato le aliquote dell'AVS (art. 99 LIG, nonché art. 33 DELIG, art. 84 LIFD; promemoria 2.01 / 2014 dell'AFC, www.ahv-iv.info).

Vitto e alloggio vanno valutati con l'importo che il lavoratore avrebbe dovuto pagare altrove a pari condizioni (valore di mercato). Fanno stato le seguenti aliquote:

	Adulto				Giovani (fino a 18 anni)			
	<i>Giorno</i>		<i>Mese</i>		<i>Giorno</i>		<i>Mese</i>	
Colazione	CHF	3.50	CHF	105.00	CHF	2.50	CHF	75.00
Pranzo	CHF	10.00	CHF	300.00	CHF	7.50	CHF	225.00
Cena	CHF	8.00	CHF	240.00	CHF	6.00	CHF	180.00
Vitto completo	CHF	21.50	CHF	645.00	CHF	16.00	CHF	480.00
Alloggio / camera	CHF	11.50	CHF	345.00	CHF	9.00	CHF	270.00
Vitto e alloggio completo	CHF	33.00	CHF	990.00	CHF	25.00	CHF	750.00

3.1.5 Partecipazioni di collaboratore

Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultati da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa (art. 17b cpv. 3 LIG) vengono assoggettate all'imposta alla fonte, conformemente all'articolo 17d LIG, in base a una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro. Il datore di lavoro deve pagare la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo. I datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, devono presentare per ogni periodo fiscale un'attestazione all'amministrazione fiscale. Spiegazioni più dettagliate sono riportati nel promemoria "Imposizione delle partecipazioni di collaboratore" (modulo 180 / nonché nel circolare n. 37 del AFC).

3.2 Entrate sostitutive

Sono imponibili tutti i redditi sostitutivi (entrate lorde) che sostituiscono il reddito da attività lucrativa proveniente da un rapporto di lavoro, nonché da assicurazioni contro le malattie, infortuni, invalidità, disoccupazione, responsabilità civile e per maternità. Tra cui fanno parte le indennità giornaliere, le compensazioni, le rendite e le prestazioni in capitale che subentrano al loro posto (art. 98 LIG, art. 84 e art. 91 LIFD).

Sono assoggettate all'imposta alla fonte specialmente:

- le prestazioni del datore di lavoro che non costituiscono una compensazione immediata per il lavoro svolto, p. es. indennità di buona uscita, liquidazioni per divieto di concorrenza, ecc.
- le indennità giornaliere AI, le rendite AI e le prestazioni in capitale AI provenienti dall'assicurazione contro gli infortuni e dalla previdenza professionale
- le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione
- le indennità giornaliere LAINF e le rendite parziali LAINF, nonché le prestazioni in capitale che subentrano al loro posto
- le indennità giornaliere delle casse di malattie e dell'assicurazione per la maternità, nonché le prestazioni di terzi con responsabilità civile per perdita di guadagno

Le seguenti entrate non sono assoggettate all'imposta alla fonte, dato che non costituiscono entrate sostitutive e dunque vengono tassate nella procedura ordinaria d'imposizione fiscale (solamente se i versamenti non vengono effettuati all'estero):

- le rendite dell'AVS
- le liquidazioni in capitale provenienti dall'AVS/AI
- le rendite complete e le indennità d'integrità dall'assicurazione contro gli infortuni
- le rendite di vecchiaia e per superstiti, le prestazioni in capitale dai pilastri 2 e 3a, nonché le prestazioni di libero passaggio (pagamento in contanti)

4. Calcolo dell'imposta

4.1 Tariffe

4.1.1 Genere di tariffa

Le imposte alla fonte sul reddito da attività lucrativa e sul reddito sostitutivo devono essere rimosse in base alle seguenti tariffe mensili (art. 25 DELIG), in cui i partner registrati (legge sull'unione domestica registrata) sono equiparati ai coniugi nella classificazione delle tariffe:

Tariffa A Persone sole

Persone celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi, che **non** vivono in comunione domestica con figli o persone a carico.

Concubino senza figli o concubino con figli al cui mantenimento **non** provvede in misura principale.

Tariffa B Persone coniugate, con un solo reddito

Coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa.

Tariffa C Persone coniugate, con doppio reddito

Coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa. Per entrambi i coniugi si deve applicare la stessa tariffa.

Tariffa D Persone esercitanti un'attività lucrativa accessoria

Persone che esercitano un'attività lucrativa accessoria o che percepiscono proventi compensativi dall'assicuratore

Tariffa E Procedura di conteggio semplificata

Persone che vengono imposte secondo la procedura di conteggio semplificata dall'istituto delle assicurazioni sociali (art. 39a LIG e art. 20 DELIG). Le condizioni adeguate sono riportati nella promemoria n. 2.07 dell'AVS/AI (www.ahv-iv.info).

Tariffa F Lavoratori frontalieri dell'Italia (persone coniugate con doppio reddito)

Lavoratori frontalieri italiani che risiedono in un comune italiano di confine (con ritorno giornaliero) in cui il coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera.

Tariffa H Persone con un solo reddito (con figli a carico)

Persone celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni / figli maggiorenni in formazione o persone a carico al cui mantenimento provvede in misura principale.

Contribuenti che vivono in concubinato (in svizzera o all'estero), con figli a carico viventi in comunione domestica al cui mantenimento essi provvedono in misura principale. La tariffa per persone sole con figli a carico vale solo per il concubino con il reddito più alto, mentre per l'altro concubino si applica la tariffa A0.

Tariffa L-P Lavoratori frontalieri della Germania con attestazione di residenza (Gre – 1 / Gre – 3)

Lavoratori frontalieri secondo la Convenzione dell' 11. agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia d'imposta sul reddito e sulla sostanza (CDI-D).

Tariffa L Persone sole (frontalieri della Germania)

Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa A.

Tariffa M Persone coniugate, con un solo reddito (frontalieri della Germania)

Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa B.

Tariffa N Persone coniugate con figli a carico (frontalieri della Germania)

Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa C.

Tariffa O Persone esercitanti un'attività lucrativa accessoria (frontalieri della Germania)

Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa D.

Tariffa P Persone con un solo reddito e con figli a carico (frontalieri della Germania)

Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa H.

4.1.2 Deduzioni considerati nella tariffa

Nelle tariffe sono considerate le deduzioni forfetarie per spese professionali, per premi assicurativi (assicurazione infortuni e malattia), per contributi all'AVS, AD, AI, IPG, AINP, nonché per la previdenza professionale e degli oneri familiari (deduzione per i figli e la famiglia).

4.1.3 Imposta di culto

Secondo l'appartenenza o meno del contribuente a una chiesa di Stato, vi sono tariffe con e senza imposta di culto.

(Definizione della tariffa: con imposta di culto Y / senza imposta di culto N – esempio: persona sola senza imposta di culto = AON; persone coniugate con doppio reddito e con imposta di culto = COY)

4.1.4 Frontalieri

Le tariffe per frontalieri si differenziano secondo il **domicilio, del rapporto d'impiego** e della **frequenza di rientro a casa**, per quanto la nazionalità non ha nessuna importanza per l'applicazione della tariffa.

Paese di domicilio:	Rapporto d'impiego:	Rientro giornaliero:	Rientro settimanale*:
Austria	di diritto privato o pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
Francia	di diritto privato o pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
Germania	di diritto privato o pubblico	massimo 4.5% con attestazione di residenza dell'ufficio fiscale del comune di domicilio altrimenti secondo la tariffa	secondo la tariffa
Italia	di diritto privato o pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
Liechtenstein	di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
	di diritto privato	non assoggettato all'imposta alla fonte	secondo la tariffa

*alloggio adeguato nel Cantone dei Grigioni e annuncio presso il comune di soggiorno

Indicazione: Un rapporto di lavoro pubblico (ai sensi della Convenzione di doppia imposizione) non risulta solo presso una corporazione (comune, Stato, ecc.), ma anche in caso di un istituto di diritto pubblico (p.es. banca dello Stato).

4.2 Applicazione delle tariffe

4.2.1 In generale

La classificazione delle tariffe si basa sulla seguente tabella. Un cambiamento dello stato civile o del numero dei figli, nonché l'inizio o la cessazione di un'attività lucrativa da parte del coniuge vengono tenuti in considerazione dall'inizio del mese successivo.

Contribuenti	Tariffa
Celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto e vedovi che non vivono con figli in comunione domestica. <i>Per l'applicazione della tariffa A con "deduzioni per figli", è necessario che il contribuente invia una richiesta (art. 25 cpv. 4 DELIG).</i>	A0
Concubino senza figli, al cui mantenimento egli /essa non provvede in misura principale (vedi punto 4.1.1)	A0
Coniugati, con un solo reddito	B0, B con livello* figli
Coniugati, con doppio reddito	C0, C con livello* figli
Esercitanti un'attività lucrativa accessoria	D
Celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi, che vivono da soli in comunione domestica con figli al cui mantenimento egli /essa provvede in misura principale (persone sole con figli a carico)	H con livello* figli
Concubino con figli al cui mantenimento egli/essa provvede in misura principale (vedi cfr. 4.1.1)	H con livello* figli
Frontalieri dell'Italia coniugati, con doppio reddito	F0, F con livello* figli
Frontalieri della Germania con attestazione di residenza (vedi cfr. 4.1.1)	L / M / N / O / P

* ad es. B1 = coniuge con un solo reddito, 1 figlio, C3 = coniuge con doppio reddito, 3 figli (per entrambi i coniugi è da applicare la stessa tariffa), ecc.

4.2.2 Situazioni poco chiare

Se il lavoratore straniero non fornisce informazioni affidabili circa la sua situazione personale, il datore di lavoro deve applicare le seguenti tariffe (art. 41 DELIG):

- la rispettiva tariffa con l'imposta di culto
- per celibi/nubili, nonché per lavoratori con stato civile indeterminato la tariffa A0
- per lavoratori coniugati la tariffa C0

4.2.3 Figli

In regola si devono considerare nella tariffa così tanti figli, come vengono comprovatamente versati gli assegni per figli dalla cassa di compensazione svizzera. Se il coniuge domiciliato all'estero percepisce gli assegni per figli, il lavoratore esercitante un'attività lucrativa in Svizzera non può far uso della deduzione per i figli. Ciò vale anche quando al coniuge che lavora in Svizzera viene versata, tramite il datore di lavoro, un'eventuale differenza degli assegni per figli.

4.2.4 Contributi di mantenimento (versamento di alimenti)

Contributi di mantenimento al coniuge divorziato o per i figli minorenni possono essere fatti valere solo nell'anno successivo tramite la correzione della tariffa. Al fine di attenuare i casi di rigore l'amministrazione cantonale delle imposte su richiesta del contribuente può approvare l'applicazione delle tariffe A, B, C, F o H con "deduzione per figli". Con ciò i versamenti di alimenti vengono considerati direttamente tramite le tariffe. Così se un contribuente divorziato versa CHF 18'000.- di alimenti all'ex coniuge e/o ai due figli minorenni gli si può attribuire la tariffa A2. Con ciò i costi per due figli (2 x CHF 8'300.- = CHF 16'600.-) vengono considerati nella tariffa. I contribuenti devono dunque presentare i documenti necessari per la verifica della richiesta all'amministrazione delle imposte, che in seguito comunica al contribuente e al datore di lavoro la decisione.

4.2.5 Coppia con doppio reddito il cui coniuge è domiciliato all'estero o in Svizzera

La tariffa per persone con doppio reddito (tariffa C) viene applicata quando entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa principale in Svizzera. La tariffa con deduzione per figli (assegni per figli approvati dalla cassa di compensazione svizzera) sono da considerare per entrambi i coniugi (p.es. 2 figli; tariffa marito C2; tariffa moglie C2).

Inoltre anche l'assoggettato all'imposta alla fonte il cui coniuge è domiciliato all'estero viene tassato secondo la tariffa C. Tale vale anche per persone che vivono in un'unione domestica registrata.

4.2.6 Domanda per la tassazione secondo la tariffa B – persone coniugate, con un solo reddito

Se l'assoggettato all'imposta alla fonte, o il datore di lavoro, comprova con la documentazione adatta (p.es. attestazione d'imposta estera, CUD) che il coniuge domiciliato all'estero non consegue un reddito (da attività lucrativa, rendita, ecc.) o che consegue al massimo un reddito pari ai criteri fissati quali attività accessoria (vedi punto 4.2.7), su domanda, l'amministrazione delle imposte accorda per mezzo della **classificazione della tariffa**, la tassazione secondo la tariffa B.

La domanda per la tassazione secondo la tariffa B (modulo 173) deve essere presentata **ogni anno**. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestazione ufficiale delle imposte ecc. devono essere tradotte nella lingua ufficiale del Cantone dei Grigioni (tedesco/italiano/romanzo).

4.2.7 Reddito accessorio

La tariffa del reddito accessorio (tariffa D) ammonta al **10%** delle entrate lorde per l'assoggettamento a tutte le autorità fiscali (compresa la Confederazione).

Viene applicata:

- all'attività lucrativa accessoria, se per la relativa attività l'orario di lavoro settimanale ammonta a **meno di 15 ore** e le entrate lorde mensili a **meno di CHF 2'000.--**
- alle prestazioni che l'assicuratore non versa in ragione del guadagno assicurato oppure che vengono ad aggiungersi a un eventuale reddito da attività lucrativa

In caso di più attività lucrative esercitate da un contribuente, si considera come attività lucrativa principale l'attività con il reddito lordo più elevato. Tutte le altre attività rappresentano quindi attività accessorie e vanno pertanto tassate con la tariffa D.

Se il lavoratore straniero non fornisce informazioni affidabili circa la situazione d'attività lucrativa il datore di lavoro deve applicare la tariffa D.

In caso di più attività accessorie al contribuente rimane riservato il diritto di esigere dall'amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni una verifica dell'imposizione alla fonte (art. 42 DELIG).

5. Calcolo della ritenuta dell'imposta alla fonte

5.1 Reddito da attività lucrativa

5.1.1 Principio

Per l'accertamento della deduzione fiscale in caso di attività lucrativa principale è determinante il salario lordo effettivo per l'intero periodo salario pari a un mese (30 giorni) più altre prestazioni imponibili pagate, versate, accreditate o compensate durante il relativo periodo di salario (Art. 26 DELIG).

Per il calcolo della deduzione fiscale sono determinanti le condizioni al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.

Indennità per straordinari, per vacanze e la 13. mensilità che vengono pagate nel mese successivo dopo il mese di uscita, devono essere tassate con l'ultima paga di salario nel mese di uscita.

5.1.2 Salario mensile

5.1.2.1 Pagamento d'indennità (gratifica, tredicesima mensilità, ore straordinarie, ecc.)

Esempio: pagamento 13. mensilità con il salario mensile

Situazione:	Persona coniugata, con un solo reddito
Stato civile:	coniugato
Figli:	0
Salario lordo:	CHF 4'000.- (gen - dic)
13. mensilità	CHF 4'000.- (pagamento in dic)
Tariffa:	B0Y

Calcolo dell'imposta

Mese	Salario lordo	Aliquota %	Deduzione IAF
gennaio - novembre	CHF 4'000.00	0.93%	CHF 37.20
dicembre	CHF 8'000.00	7.73%	CHF 618.40

5.1.2.2 Accordo sul salario netto

Ai pagamenti del salario netto devono essere aggiunte le prestazioni supplementari (deduzioni sociali e imposte alla fonte). L'aggiunta deve comprendere tutte le prestazioni effettivamente fornite oppure forfettariamente il 20% del pagamento del salario netto.

Esempio: accordo sul salario netto (con aumento forfettario del 20%)

Situazione: *persone coniugate, con doppio reddito*

Stato civile: coniugato

Figli: 2

Assegni per figli: CHF 440.-

Salario in contanti: CHF 2'200.- (vitto e alloggio gratuiti)

Salario netto: CHF 2'640.-

Tariffa: C2Y

Calcolo dell'imposta:

Salario in contanti	CHF	2'200.00
Salario in natura secondo l'aliquota dell'AVS	CHF	990.00
<i>Totale</i>	<i>CHF</i>	<i><u>3'190.00</u></i>
+ 20% di aumento per prestazioni versati dal datore di lavoro	CHF	638.00
+ 2 x assegni per i figli	CHF	440.00
Salario lordo	CHF	<u><u>4'268.00</u></u>

5.1.2.3 Periodi di salario incompleti

Periodi di salario incompleti vengono convertiti su base mensile per la determinazione dell'aliquota. In caso di entrata o uscita dal rapporto di lavoro in corso di un mese (risp. periodi di salario che sono differenti dal salario mensile) oppure in caso di congedo non retribuito, l'imposta alla fonte deve essere calcolata proporzionalmente sul salario lordo di un mese intero. Valgono sempre 30 giorni come durata mensile intera.

Esempio: Salario mensile in caso di periodi di salario incompleto

Situazione: *persone coniugate, con doppio reddito*

Stato civile: coniugato
Figli: 2
Assegni per figli: CHF 440.-
Salario lordo: CHF 3'000.-
Uscita: 15 dicembre
Tariffa: C2Y

Salario lordo nel mese di dicembre:

Salario lordo di 15 giorni	CHF	1'500.00
+ 2x assegni per i figli per 15 giorni	CHF	220.00
+ indennità vacanze, tempo libero e giorni festivi	CHF	1'400.00
+ 13. mensilità	CHF	3'000.00
Salario lordo imponibile	CHF	6'120.00

Accertamento del salario lordo per l'aliquota:

Salario lordo di 30 giorni	CHF	3'000.00
+ 2x assegni per i figli per 15 giorni	CHF	440.00
+ indennità vacanze, tempo libero e giorni festivi	CHF	1'400.00
+ 13. mensilità	CHF	3'000.00
Salario lordo per la determinazione dell'aliquota	CHF	7'840.00

Aliquota %: 7.81%
Deduzione IAF: CHF 478.00

5.1.3 Salario a cottimo

Per i lavori a cottimo l'aliquota deve essere determinata secondo il presunto salario mensile. Come presunto salario mensile si tratta in regola dell'guadagno medio del lavoratore oppure secondo la 180esima aliquota della paga oraria usuale nel settore. Gli assegni fissi quali assegni per i figli, ecc. devono essere in ogni caso aggiunti (art. 26 DELIG).

5.1.4 Paga oraria

In caso di stipendio a ore, per il calcolo dell'aliquota d'imposta sono determinanti le ore effettivamente prestate in un mese. Se non viene raggiunto un numero mensile di ore pari a 180 per i singoli periodi di salario, segnatamente per i mesi di entrata o di uscita, la paga oraria per i rispettivi periodi di salario va di regola moltiplicata per 180 o per il numero di ore lavorative previste nel relativo mese (art. 26 DELIG). Le indennità fisse mensili devono essere convertite e le indennità variabili devono essere sommate effettivamente.

Esempio: salario di paga oraria in caso di periodi di salario incompleto

Situazione: *persone coniugate, con doppio reddito*

Stato civile: coniugato
Figli: 2
Assegni per figli: CHF 440.-
Paga oraria CHF 25.-
Uscita: 15 dicembre
Tariffa C2Y

Salario lordo nel mese di dicembre

Salario lordo per 60 ore	CHF	1'500.00
+ 2x assegni per i figli per 15 giorni	CHF	220.00
+ indennità vacanze, tempo libero e giorni festivi per 60 ore	CHF	159.00
+ 13. Mensilità per 60 ore	CHF	138.00
Salario lordo imponibile	CHF	2'017.00

Accertamento del salario lordo per l'aliquota:

Salario lordo per 180 ore	CHF	4'500.00
+ 2x assegni per i figli per 30 giorni	CHF	440.00
+ indennità vacanze, tempo libero e giorni festivi per 180 ore	CHF	477.00
+ 13. mensilità per 180 ore	CHF	414.00
Salario lordo per la determinazione dell'aliquota	CHF	5'831.00

Aliquota %:		5.78 %
Deduzione IAF:	CHF	116.60

5.1.5 Personale addetto all'alpeggio con accordo sul salario netto

Per il personale addetto all'alpeggio con accordo sul salario netto le prestazioni supplementari su premi d'assicurazione per malattia, infortuni, superstiti, previdenza, imposte, nonché le prestazioni in natura fanno anche parte del salario imponibile e sono dunque da sommare.

L'aggiunta deve comprendere tutte le prestazioni effettivamente fornite oppure forfettariamente 20% del pagamento del salario netto. Per la valutazione delle prestazioni in natura fanno stato in linea di massima le aliquote dell'AVS (vedi punto 3.1.4., promemoria 2.01 / 2014 dell'AVS).

Esempio: Personale addetto all'alpeggio con accordo sul salario netto

Situazione:

Stato civile:	coppia coniugata
Periodo di attività	12 giugno fino al 20 settembre
Salario netto:	CHF 10'000.- (vitto e alloggio gratuiti)
Tariffa marito:	C0Y
Tariffa moglie:	C0Y

Calcolo dell'imposta:

	<i>marito</i>		<i>moglie</i>	
Salario in contanti per 99 giorni	CHF	5'000.00	CHF	5'000.00
Salario in natura per 99 giorni (CHF 33.--/giorno)	CHF	3'267.00	CHF	3'267.00
<i>Totale</i>	<i>CHF</i>	<i>8'267.00</i>	<i>CHF</i>	<i>8'267.00</i>
+ 20% aggiunta (prestazioni sociali, imposta alla fonte)	CHF	1'653.00	CHF	1'653.00
Salario lordo imponibile	CHF	9'920.00	CHF	9'920.00

Accertamento del salario lordo per l'aliquota:

Il reddito totale viene suddiviso tra marito e moglie (p.es. 1:1) e convertito in un reddito mensile per la determinazione dell'aliquota.

CHF	9'920.00	:	99 x 30	CHF	3'006.00	
CHF	9'920.00	:	99 x 30			CHF 3'006.00

5.2 Entrate sostitutive

5.2.1 Entrate sostitutive versate dal datore di lavoro

Sulle entrate sostitutive (indennità giornaliera, ecc.), che vengono pagate dal datore di lavoro al lavoratore, l'imposta alla fonte deve essere dedotta sulle entrate sostitutive aggiungendo un eventuale reddito da attività lucrativa (applicando la risp. tariffa). Se una prestazione sostitutiva viene pagata retroattivamente per più mesi, per il calcolo della deduzione dell'imposta alla fonte tale importo deve essere suddiviso proporzionalmente per il rispettivo numero di mesi.

Esempio: Deduzione dell'imposta alla fonte per entrate sostitutive

Situazione: *persona coniugata, con doppio reddito*

Stato civile: coniugato

Figli: 2

Assegni per figli: CHF 440.-

Salario lordo CHF 3600.- (30 giorni)

entrate sostitutive: per 10 giorni (indennità per malattia/infortunio)

Tariffa: C2Y

Calcolo dell'imposta:

Salario lordo per 20 giorni	CHF	2'400.00
Entrate sostitutive da indennità per malattia/infortunio per 10 giorni	CHF	960.00
+ 2 x assegni per i figli	CHF	440.00
Salario lordo	CHF	<u>3'800.00</u>

5.2.2 Entrate sostitutive versate dall'assicuratore

Per prestazioni sostitutive che l'assicuratore versa direttamente all'assicurato l'imposta alla fonte deve essere dedotta dall'assicuratore. Per l'accertamento della deduzione dell'imposta alla fonte non devono essere considerate le entrate da altre attività lucrative.

Le prestazioni che l'assicuratore non versa a norma del guadagno assicurato o che possono venire ad aggiungersi ad un eventuale reddito da attività lucrativa, vengono conteggiate dall'assicuratore secondo la tariffa per il reddito accessorio (tariffa D).

6. Correzione della tariffa

Nelle tariffe per l'imposta alla fonte diverse deduzioni non possono essere considerate, dato che non dipendono dal reddito principale essendo individualmente differenti. Tali deduzioni possono essere fatti valere tramite una correzione della tariffa.

Hanno diritto ad una correzione della tariffa i lavoratori stranieri con domicilio fiscale o dimora nel Cantone dei Grigioni e i quasi-residenti. Per contribuenti con una imposizione fiscale ordinaria successiva non viene effettuata una correzione della tariffa (art. 105a LIG).

Domanda di correzione della tariffa sono possibili nelle seguenti deduzioni, che non sono considerate nella tariffa:

- interessi debitori per quanto non facciano parte delle spese d'investimento
- versamento di alimenti al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, al quale i figli sono assoggettati alla autorità parentale
- acquisti in casse pensioni

- contributi a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)
- spese per malattia e infortunio dell'assoggettato all'imposta alla fonte e delle persone al cui mantenimento egli provvede in misura principale, se tali spese sostenute dal contribuente e superano il 5% del reddito netto
- spese per disabilità dell'assoggettato all'imposta alla fonte o delle persone disabili al cui sostentamento egli provvede in misura principale, se tali spese sono sopportate dall'assoggettato stesso
- spese per l'assistenza ai figli ad opera di terzi
- spese elevate professionali

La relativa richiesta scritta per la correzione dell'imposta alla fonte può essere fatta valere al più tardi entro **fine marzo** dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione presso l'amministrazione cantonale delle imposte, sezione imposte alla fonte. Da allegare sono i documenti adatti con forza probatoria (ad es. attestazione degli interessi bancari, attestazione dei versamenti nel pilastro 2 e 3a, sentenza di divorzio, attestazione dei versamenti degli alimenti, distinta dei costi di malattia incl. le fatture e ricevute, fatture e prova di pagamento delle spese versate per l'assistenza ai figli). Il termine legale per l'inoltro della domanda (modulo 172) non può essere prorogato (termine di perenzione).

7. Riserva della tassazione nella procedura ordinaria

7.1 Imposizione fiscale ordinaria

Un contribuente solo assoggettato all'imposta alla fonte con domicilio o dimora nel Cantone che ottiene il permesso di residenza (permesso C) o si unisce in matrimonio con un partner in possesso della nazionalità svizzera o del permesso di residenza (permesso C), viene esonerato dall'obbligo dell'imposizione alla fonte. A partire dall'inizio del mese successivo si procede alla tassazione nella procedura ordinaria. Ciò vale anche se il coniuge non esercita un'attività lucrativa.

Il divorzio, nonché la separazione legale o di fatto, da un coniuge con cittadinanza svizzera o permesso di residenza (permesso C) esonera il contribuente (senza permesso di residenza) dalla tassazione nella procedura fiscale ordinaria, e a partire dal mese seguente ricomincia nuovamente l'obbligo dell'imposizione alla fonte.

7.2 Imposizione fiscale ordinaria supplementare

Se il contribuente assoggettato all'imposta alla fonte con domicilio fiscale o dimora in Svizzera dispone oltre al reddito da attività lucrativa dipendente anche di ulteriori redditi imponibili, particolarmente:

- da attività lucrativa indipendente
- da sostanze mobile e immobile
- da conferimenti o usufrutto di diritti d'autore e brevetti
- da lotterie e simili manifestazioni
- da concorsi
- da usufrutto
- da fondazioni
- alimenti

allora viene tassato in base alle disposizioni generali della legge sulle imposte nella imposizione fiscale ordinaria supplementare. Ciò vale anche per contribuenti con sostanza imponibile.

7.3 Imposizione fiscale ordinaria successiva

Le entrate lorde di un contribuente assoggettato all'imposte alla fonte (con domicilio fiscale o dimora in Svizzera) che in un **anno civile supera i CHF 120'000.--**, per questo e per gli anni successivi fino al termine dell'obbligo all'imposta alla fonte, viene tassato nella procedura d'imposizione fiscale ordinaria successiva per l'intero reddito e la sostanza (art. 28 DELIG).

8. Particolari procedure d'imposta alla fonte

8.1 Artisti, sportivi e conferenzieri con domicilio all'estero

Sono assoggettati all'imposta alla fonte tutti gli artisti, sportivi e conferenzieri esercitanti un'attività professionale indipendente o dipendente, che non hanno residenza in Svizzera e che percepiscono entrate da un'attività personale nel Cantone dei Grigioni. Sono assoggettate all'imposta anche le prestazioni che non vengono versati al contribuente ma bensì a terzi.

Per il calcolo dell'imposta fa stato il promemoria "imposizione alla fonte per artisti, sportivi e conferenzieri con domicilio all'estero" (modulo 120) dell'amministrazione cantonale delle imposte. Il conteggio deve essere effettuato con il modulo 121 previsto.

8.2 Membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche senza domicilio o dimora in Svizzera

I membri residenti all'estero dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone dei Grigioni, sono assoggettati all'imposta alla fonte per i tantieme, i gettoni di presenza, le inndenità fisse e simili remunerazioni percepite. Anche i membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere, che conducono nel Cantone dei Grigioni stabilimenti d'impresa o aziende commerciali, sono assoggettati all'imposta alla fonte per i tantiemi, i gettoni di presenza, le inndenità fisse e simili remunerazioni versate a carico degli stabilimenti d'impresa e delle aziende.

Spiegazioni più dettagliate sono riportati nel promemoria "imposizione alla fonte per membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche senza domicilio o dimora in Svizzera" dell'amministrazione cantonale delle imposte (modulo 130). Il conteggio deve essere effettuato con il modulo 131 previsto.

8.3 Creditori ipotecari senza domicilio o dimora in Svizzera

Sono assoggettate all'imposta alla fonte le persone senza domicilio o dimora in Svizzera che percepiscono interessi quali creditori o usufruttuari di crediti assicurati da un fondo nel Cantone dei Grigioni. Sono assoggettate all'imposta alla fonte le persone fisiche e quelle giuridiche (ad es. banche). Il debitore della prestazione soggetta all'imposta (ad es. **debitore ipotecario**) è tenuto alla ritenuta dell'imposta.

Spiegazioni più dettagliate sono riportati nel promemoria "imposizione alla fonte per i creditori ipotecari senza domicilio o dimora in Svizzera" dell'amministrazione cantonale delle imposte (modulo 140). Il conteggio deve essere effettuato con il modulo 141 previsto.

8.4 Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto pubblico e privato senza domicilio o dimora in Svizzera

Sono assoggettati all'imposta alla fonte le persone senza domicilio o dimora in Svizzera che in base ad un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico o di diritto privato percepiscono da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza nel Cantone dei Grigioni assegni di pensioni, rendite di vecchiaia, di invalidità o per superstiti, prestazioni in capitale e altri retribuzioni.

Le persone che percepiscono prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza sono assoggettate all'imposta alla fonte se queste prestazioni vengono versate loro in un periodo nel quale non hanno domicilio o dimora in Svizzera. L'imposta alla fonte dev'essere riscossa anche quando le prestazioni in capitale vengono versate su un conto svizzero.

Le persone che non forniscono informazioni precise sul loro domicilio al momento della scadenza della loro prestazione in capitale o la cui prestazione viene versata all'estero, sono sempre assoggettate all'imposta alla fonte. Sono assoggettate all'imposta alla fonte anche le persone che in seguito al loro domicilio fuori Cantone o all'estero non sono mai state tassate nel Cantone dei Grigioni.

Spiegazioni più dettagliate sono riportati nel promemoria "imposizione alla fonte per beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto pubblico e prestazioni previdenziali di diritto privato senza domicilio o dimora in Svizzera" dell'amministrazione cantonale delle imposte (moduli 150 e 160). Il conteggio deve essere effettuato con il modulo 151 o 161 previsto.

9. Diritti e obblighi nella procedura dell'imposta alla fonte

9.1 Diritti e obblighi del debitore della prestazione imponibile

9.1.1 In generale

È assoggettato all'imposta alla fonte il beneficiario della prestazione imponibile. L'imposta è per contro dovuta dal fornitore di prestazioni. Il debitore può dedurre l'imposta alla fonte dalla prestazione imponibile.

È considerato **debitore** dell'imposta alla fonte:

- il datore di lavoro in caso di imposte su redditi da attività lucrativa e per il reddito sostitutivo da lui versato
- l'organizzatore o l'azienda per le imposte dovute su paghe per artisti, sportivi e conferenzieri
- le persone giuridiche con sede nel Cantone per le imposte su tantièmes, indennità di presenza e simili rimborsi per membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche residenti all'estero
- il datore di lavoro o persone giuridiche che accordano vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti attuali e passati
- il debitore ipotecario per le imposte sugli interessi di creditori ipotecari esteri
- la cassa di previdenza per le imposte su prestazioni previdenziali di diritto pubblico o privato per il beneficiario senza domicilio o dimora in Svizzera
- l'assicuratore in caso delle imposte su entrate sostitutive (specialmente la cassa di disoccupazione per le imposte su indennità di disoccupazione)

Viene considerato debitore della prestazione imponibile un datore di lavoro o un assicuratore con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone dei Grigioni. I datori di lavoro di stabilimenti d'impresa situati fuori Cantone sono assoggettati al diritto del Cantone in cui si trovano.

Il debitore della prestazione imponibile è obbligato a chiarire, prima del pagamento della prestazione imponibile, l'obbligo dell'imposta alla fonte e ad applicare la tariffa giusta.

La deduzione dell'imposta alla fonte deve essere effettuata per tutti i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. Inoltre la deduzione deve essere effettuata senza tener conto di eventuali contestazioni. La ritenuta fiscale deve essere effettuata anche se il contribuente è domiciliato in un altro Cantone.

Il datore di lavoro deve annunciare immediatamente l'assunzione della gestione risp. la cessione di un'azienda, nonché il trasferimento della sede sociale all'amministrazione cantonale delle imposte, sezione imposta alla fonte.

9.1.2 Conteggio e consegna delle imposte alla fonte

Le imposte alla fonte ritenute devono essere conteggiate tramite il **modulo cantonale** "Conteggio dell'imposta alla fonte per lavoratori/assicurati esteri" (modulo 104). Se il debitore della prestazione imponibile usa per mezzo di un programma EED un **modulo proprio di conteggio**, tutti i dati contenuti devono corrispondere a quelli sul modulo ufficiale del Cantone (modulo 104) per quanto concerne forma e contenuto. Sul sito web dell'amministrazione cantonale delle imposte (www.stv.gr.ch) ai datori di lavoro viene messo a disposizione il software di dichiarazione SofTax Quest, con il quale sarà possibile effettuare i conteggi per i lavoratori in modo semplice e pratico.

Per motivi di controllo della completezza, i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte che erano in possesso di un permesso della Polizia degli stranieri e che non hanno assunto l'impiego, devono essere elencati ugualmente sul conteggio con la nota "impiego non assunto". Inoltre devono essere effettuati anche i conteggi completi, indicando il reddito lordo mensile, per quei lavoratori che non raggiungono il livello di reddito imponibile e per i quali non deve dunque essere consegnata un'imposta alla fonte.

Tutti i conteggi devono essere inoltrate all'amministrazione cantonale delle imposte. I rispettivi conteggi devono essere eseguiti separatamente per contribuenti con l'imposta di culto, per quelli senza imposta di culto, nonché per contribuenti tassati con il reddito accessorie (art. 41 DELIG). I conteggi dell'imposta alla fonte devono essere effettuati **trimestralmente**. **Su richiesta** (formulario 108), tutti i datori di lavoro che impiegano meno di cinque dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte possono effettuare i conteggi **semestralmente**. Le aziende che procedono al conteggio tramite il sistema elettronico "ELM/QSt", devono effettuare i conteggi **mensilmente**.

	Periodo di conteggio:	Termine di conteggio:
Mensile		fino alla fine del mese successivo
Trimestre	1. trimestre gennaio – marzo	fino alla fine di aprile
	2. trimestre aprile – giugno	fino alla fine di luglio
	3. trimestre luglio – settembre	fino alla fine di ottobre
	4. trimestre ottobre – dicembre	fino alla fine di gennaio
Semestrale	1. semestre gennaio – giugno	fino alla fine di luglio
	2. semestre luglio – dicembre	fino alla fine di gennaio
<p>In caso di cessione di un'azienda e di trasferimento della sede o dello stabilimento d'impresa, il conteggio e la consegna devono essere effettuati entro 30 giorni da parte del datore di lavoro.</p> <p>Termine di pagamento: 30 giorni dopo la fatturazione</p>		

I datori di lavoro con sede nel Cantone che impiegano lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte con residenza in un altro Cantone, possono conteggiare direttamente con l'amministrazione cantonale delle imposte Cantone di residenza del lavoratore.

9.1.3 Provvigione di riscossione e interesse di mora

Il debitore della prestazione imponibile riceve per la sua collaborazione alla riscossione dell'imposta alla fonte, una provvigione pari al 2% delle imposte consegnate. Per i conteggi con il sistema elettronico (ELM/QSt) la provvigione ammonta a pari 3%. Per la consegna in ritardo è dovuto un interesse di mora. L'amministrazione cantonale delle imposte può esigere del tutto le provvigioni di riscossione trattenute dal debitore della prestazione imponibile, se egli non adempie in modo sufficiente l'obbligo procedurale. L'autorità fiscale cantonale può esigere in questi casi anche un conteggio mensile.

9.1.4 Obbligo di conservazione

Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a conservare per 10 anni (art. 128 LIG) la documentazione necessaria alla verifica della ritenuta dell'imposta alla fonte e ad presentare in caso di un'eventuale revisione da parte dell'amministrazione cantonale delle imposte.

9.1.5 Conferma in merito alla ritenuta fiscale

Il debitore della prestazione imponibile deve su richiesta del contribuente rilasciare una distinta o conferma della deduzione fiscale effettuata.

9.1.6 Responsabilità

Il debitore della prestazione imponibile risponde del pagamento dell'imposta alla fonte (art. 104 cpv. 3 LIG, art. 88 e 100 LIFD).

9.1.7 Pagamento posticipato

Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato, oppure ha operato in misura insufficiente la deduzione dell'imposta, è tenuto al pagamento degli arretrati più interessi. È fatto salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente (art. 43 DELIG, art. 138 LIFD).

9.1.8 Rimedi giuridici

Contro una decisione dell'imposta alla fonte oltre al contribuente, anche il debitore della prestazione imponibile può presentare reclamo (art. 44 DELIG).

9.1.9 Disposizioni penali

È punito con una multa:

- chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente (art. 174 cpv 1 lett. b LIG, art. 175 cpv. 1 LIFD)
- chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato (art. 174 cpv 1 lett. c LIG, art. 175 cpv. 1 LIFD)
- chi tiene di commettere una sottrazione d'imposta (art. 175 cpv 1 LIG, art. 176 cpv 1 LIFD)
- chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, intenzionalmente la attua o vi partecipa indipendentemente dalla punibilità del contribuente (art. 176 cpv 1 LIG, art. 177 cpv. 1 LIFD)

Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta (appropriazione indebita d'imposte alla fonte) è punito con la pena detentiva (fino a tre anni) o una multa fino a CHF 30'000.-- (art. 183 cpv. 1 LIG, art. 187 cpv. 1 LIFD).

9.1.10 Obbligo d'annuncio per cittadini di Stati membri UE/AELS in caso di assunzione e cambiamento d'impiego, nonché soggiorno di 90 giorni

In caso di occupazione di persone assoggettate all'imposta alla fonte con attività lucrativa in Svizzera fanno stato in base all'art. 3a OIFo i seguenti obblighi d'annuncio:

- **In caso di assunzione e di cambiamento d'impiego:** se una persona assoggettata all'imposta alla fonte cambia il posto di lavoro entro la durata del permesso ancora valido, il nuovo datore di lavoro è tenuto ad annunciare l'inizio dell'attività del lavoratore entro 8 giorni tramite il modulo 107 dell'amministrazione cantonale delle imposte.
- **Soggiorno di 90 giorni:** lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera al massimo di 90 giorni senza permesso di dimora e di lavoro (lavoratore con obbligo di annuncio all'Ufficio federale della migrazione da parte del datore di lavoro), l'inizio dell'attività deve essere annunciata entro 8 giorni all'amministrazione cantonale delle imposte.
- Se il datore di lavoro trasmette elettronicamente i conteggi tramite ELM/QSt, l'annuncio può essere effettuato insieme al conteggio mensile.

Il datore di lavoro può spedire il formulario d'annuncio (modulo 107) con le indicazioni necessarie all'amministrazione cantonale delle imposte anche tramite e-mail (vedi punto 10.2. sotto indirizzi e-mail). In caso di **violazione dell'obbligo d'annuncio** l'amministrazione delle imposte può infliggere al datore di lavoro una **multa disciplinare** fino a CHF 1'000.--, in casi gravi fino a CHF 10'000.--.

9.2 Obblighi del contribuente assoggettato all'imposta alla fonte

Il lavoratore assoggettato all'imposta alla fonte è obbligato a:

- dare all'amministrazione cantonale delle imposte e al debitore della prestazione imponibile tutte le informazioni necessarie per la riscossione dell'imposta, innanzitutto sulla sua situazione personale, nonché sui relativi cambiamenti durante il rapporto d'impiego
- comunicare al Controllo abitanti e al datore di lavoro ogni cambiamento di domicilio

10. Servizi d'informazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte

10.1 Tariffe, moduli e promemoria

Tutti i moduli, i formulari di conteggio, le promemoria e le tariffe necessari per la riscossione dell'imposta alla fonte possono essere scaricati dal sito web dell'amministrazione cantonale delle imposte (www.stv.gr.ch), nonché il software per la dichiarazione SofTax Quest.

Software per la dichiarazione:

www.stv.gr.ch \ Servizi \ Software per la dichiarazione \ Imposta alla fonte

Download dei moduli

www.stv.gr.ch \ Servizi \ Download di moduli \ Imposta alla fonte

Istruzioni e promemoria

www.stv.gr.ch \ Documentazione \ Istruzioni e promemoria \ Imposta alla fonte

Tariffe

www.stv.gr.ch \ Documentazione \ Tariffe \ Imposta alla fonte

10.2 Contatti

Sezione	N. di telefono	Fax	Indirizzo e-mail
Sezione imposta alla fonte	081 257 34 91 081 257 34 92	081 257 21 55	quellensteuer@stv.gr.ch